

# **REGOLAMENTO D'ATENEIO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO**

## **Art. 1**

### **Finalità e oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle attività di volontariato presso le strutture dell'Università degli Studi della Tuscia, con il precipuo scopo di sviluppare una forma di sinergia e collaborazione tra cittadini e Università per realizzare specifiche attività di utilità sociale.

## **Art. 2**

### **Stato giuridico del volontario**

1. L'attività del volontario è occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà. Il volontario non può essere chiamato in ogni caso a sostituire il personale di ruolo, né ad espletare mansioni proprie del personale dipendente o ad esercitare poteri, potestà o autorità pubblica.
2. L'attività di volontario viene prestata a titolo totalmente gratuito e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato con l'Ateneo né dà luogo ad alcuna valutazione o titoli di preferenza ai fini dei concorsi pubblici.

## **Art. 3**

### **Requisiti del volontario**

1. Possono presentare domanda per lo svolgimento delle attività di volontariato tutti i cittadini italiani e comunitari di ambo i sessi, che abbiano i seguenti requisiti:
  - Età non inferiore ad anni 18;
  - Idoneità fisica all'attività, certificata dal medico di base;
  - Adeguata conoscenza della lingua italiana;
  - Godimento dei diritti civili e politici;
  - Non aver riportato condanne penali per reati dolosi.

## **Art. 4**

### **Attivazione della procedura di richiesta di volontari**

1. L'Ateneo, anche tramite una singola struttura o più strutture associate, può attivare le procedure

necessarie ad ospitare uno o più volontari, a seconda delle necessità. A tal fine, la struttura interessata dovrà redigere un profilo del volontario, indicando le caratteristiche della figura richiesta, la tipologia di mansioni che il volontario sarà chiamato a svolgere, nonché la sede principale di svolgimento delle relative attività. Il profilo richiesto sarà successivamente trasformato, da parte della struttura che avvia la procedura, in un avviso da pubblicare sul sito *web* di Ateneo, contenente tutte le indicazioni necessarie per poter presentare la propria candidatura e i criteri di valutazione delle domande pervenute. Alla domanda dovrà essere allegato il *curriculum* dell'aspirante volontario e gli altri documenti e/o autocertificazioni richiesti dal suddetto avviso.

## **Art. 5**

### **Valutazione delle domande**

1. Le domande presentate dagli aspiranti volontari saranno inserite in un apposito elenco, la cui validità è fissata in 12 mesi. La struttura che ha avviato la procedura provvederà a chiamare i nominativi degli aspiranti volontari inseriti nell'elenco.
2. La chiamata potrà avvenire:
  - sulla base della valutazione del *curriculum* del candidato e di un eventuale breve colloquio secondo le modalità stabilite dall'avviso di cui all'art. 4, finalizzato a valutare le caratteristiche e le motivazioni dei candidati in relazione all'attività di volontariato da svolgere.
  - con eventuali altre modalità indicate dall'avviso.
3. Ai fini della valutazione delle domande presentate dai candidati, ed in base al tipo di figura richiesta, la Commissione nominata dal Responsabile della struttura che ha avviato la procedura, potrà prendere in considerazione i seguenti titoli:
  - titoli professionalizzanti attinenti alla disabilità o i DSA
  - precedenti esperienze maturate in associazioni di volontariato, servizio civile volontario, ecc.;
  - altre certificazioni specialistiche (conoscenza della LIS, *braille*, ecc).
4. In esito a tali attività di valutazione, verrà stilata una graduatoria di merito degli idonei, sulla base della quale si procederà alla chiamata del volontario e all'assegnazione presso la struttura ospitante. Dell'inizio delle attività sarà tempestivamente data notizia al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale anche al fine dell'attivazione delle apposite coperture assicurative, di cui al successivo art. 11.
5. L'attività del volontario non potrà protrarsi per un termine superiore a 12 mesi.

## **Art. 6**

### **Documentazione sanitaria**

1. Il volontario, individuato secondo le modalità di cui all'art. 5, prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare al responsabile della struttura ospitante il certificato sanitario che attesti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività.
2. Il responsabile della struttura dovrà conservare per ciascun volontario un fascicolo nominativo completo di tutta la documentazione che lo riguarda.

## **Art. 7**

### **Referente per i volontari**

1. Ad ogni volontario verrà attribuito un referente con cui coordinarsi per lo svolgimento delle attività a lui assegnate. Il referente dovrà, di comune accordo con il volontario e sentito il responsabile della struttura, disporre il programma operativo per la realizzazione delle attività assegnate al volontario. Quest'ultimo dovrà attenersi alle modalità di svolgimento delle attività stabilite con il referente, impiegando gli strumenti delineati nel programma operativo.
2. Il referente dovrà, in particolare:
  - coordinare e indirizzare il volontario nello svolgimento delle attività;
  - vigilare sul corretto svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari operino in modo tale da non ledere i diritti, le prerogative degli utenti, gli interessi, il buon nome, il decoro dell'Amministrazione;
  - verificare che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previsto, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
  - verificare i risultati delle attività concordate;
  - mantenere i collegamenti con gli uffici dell'Amministrazione in merito alle attività del volontario;
  - verificare la corretta tenuta del fascicolo del volontario.

## **Art. 8**

### **Svolgimento dell'attività**

1. Il volontario, che sarà chiamato a sottoscrivere un contratto contenente gli elementi essenziali concernenti la propria collaborazione, dovrà svolgere la propria attività presso la sede di assegnazione e secondo le modalità stabilite dal programma operativo, senza superare di norma le

tre ore giornaliere, secondo un orario da concordare con il responsabile della struttura nel rispetto sia delle esigenze di servizio sia di quelle personali del volontario.

2. Al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività, il volontario dovrà impegnarsi ad eseguire le proprie prestazioni con continuità, per tutta la durata del periodo concordato. Resta comunque fermo il carattere occasionale del rapporto e la facoltà del volontario di interrompere la propria attività in qualsiasi momento, comunicandolo al suo referente preventivamente e con un preavviso minimo, tale da non arrecare danno allo svolgimento dell'attività.

3. La struttura ospitante si impegna a comunicare tempestivamente al volontario ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

4. I volontari impegnati in attività a contatto con il pubblico, sanno provvisti di un apposito cartellino identificativo, che ne consenta l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza.

5. Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari, l'Amministrazione si impegnerà a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

6. I volontari svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008. Sarà cura dei referenti, tramite i competenti servizi dell'Università, informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali.

## **Art. 9**

### **Doveri del volontario**

1. Il volontario si impegna a:

- svolgere le attività a lui affidate secondo le modalità stabilite e concordate con il referente nel piano operativo;
- dare tempestiva comunicazione al referente delle eventuali interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- rispettare le condizioni generali di servizio dell'Amministrazione, il Codice Etico e di Comportamento vigente presso l'Ateneo;
- operare rispettando le normative vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dai vigenti regolamenti di Ateneo in materia. Sarà cura dei referenti informare i volontari sul contenuto delle

normative vigenti e sull'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali;

- mantenere la riservatezza necessaria relativamente ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisite durante l'attività di volontariato;
- operare in modo tale da non ledere il nome e il buon costume dell'Ateneo e tenere un comportamento corretto nei confronti dei dipendenti, dei docenti, degli studenti, degli utenti e dei beni dell'Ateneo.

### **Art. 10**

#### **Compensi e contributi**

1. L'attività del volontario è prestata esclusivamente a titolo gratuito.
2. Ai volontari verrà rilasciato un attestato per le attività svolte presso le strutture di assegnazione.
3. Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico dell'Università degli Studi della Tuscia, potrà essere riconosciuta l'acquisizione di crediti formativi universitari (CFU), nell'ambito delle attività a libera scelta dello studente presenti nei corsi di studio, conformemente alle norme stabilite dalla disciplina in vigore e previo parere delle competenti strutture didattiche.

### **Art. 11**

#### **Coperture assicurative**

1. Coloro che prestano la propria attività di volontariato saranno assicurati con spesa a carico dell'Università, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
2. L'Università è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dal volontario stesso.

### **Art. 12**

#### **Cessazione dell'attività**

1. L'attività dei volontari potrà cessare:
  - per espressa rinuncia del volontario, comunicata preventivamente e con congruo anticipo, tale da non arrecare danno al regolare svolgimento delle attività, al referente;
  - qualora venga meno per la struttura la necessità di utilizzare il volontario;

- qualora il comportamento del volontario si rivelasse non consono all'attività a lui assegnata. In tale caso la struttura ospitante, con decisione motivata, comunica al volontario l'interruzione del rapporto;
- in seguito alla sopravvenuta perdita del volontario dei requisiti previsti dall'art. 3 e delle condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- per la naturale scadenza del periodo massimo previsto all'art. 5, comma 5.

### **Art. 13**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito di Ateneo. Esso è applicabile alle attività di volontariato che saranno attivate a partire dall'a.a. 2020/21.
2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale e di Ateneo.